DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1978

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(79/162/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE (5), prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (6);

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso presentata dalla Repubblica federale di Germania per le spese sostenute per gli aiuti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, concessi durante il 1977 è completa e valida ; che l'importo totale delle spese per il 1977 ammonta a 129 436 172,48 DM ed è ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
secondo l'articolo 8	77 000 677,85 DM	34 769 535,11 DM
secondo l'articolo 10	330 732,16 DM	40 807,— DM
secondo l'articolo 11	3 890 118,— DM	—
secondo l'articolo 12	55 048,— DM	—
secondo l'articolo 13	13 349 254,36 DM	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 32 359 043,12 DM ;

considerando che il versamento di un anticipo relativo al periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del FEAOG per il medesimo periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 32 359 043,12 DM, ossia 24 269 282,34 DM ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel corso del 1977 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle delle zone agricole svantaggiate, è fissato a 24 269 282,34 DM.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente